SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

GIOVEDÌ 9 APRILE 1964

(10ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACAGGI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti » **(99)** (*D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri*) **(Seguito della discussione e approvazione)** e « Modifica degli articoli 2, 3, 8, 15, 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti » **(395)** (*D'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 114, 122, 123
ANGELINI 121, 123
BOCCASSI 121
FIORE 117, 122, 123
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 121, 122, 123
PASQUATO 120, 121
PEZZINI 122
RUBINACCI 119, 121, 123
SPIGAROLI, *relatore* 114
VALSECCHI 122
VARALDO 120

« Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina » **(347)** (*D'iniziativa dei senatori Caponi ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 124, 128
BERMANI, *relatore* 124
CAPONI 125, 126
FIORE 127
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 126, 127, 128
PEZZINI 126

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Fiore, Macaggi, Pasquato, Pezzini, Rotta, Rubinacci, Saxl, Spigaroli, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Viglianesi e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gatto.

B R A M B I L L A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti » (99) e discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri: « Modifica degli articoli 2, 3, 8, 13, 15, 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti » (395)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni, Battista, De Luca Angelo, Garlato e Focaccia: « Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti » e la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo, Ceschi, De Unterrichter, Focaccia, Ferrari Giacomo, Garlato, Genco, Florena, Zannier e Corbellini: « Modifica degli articoli 2, 3, 8, 13, 15, 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti ».

Come gli onorevoli senatori ricordano, in una precedente seduta la Commissione, esaminando il disegno di legge n. 99, ritenne di sospenderne la discussione per riprenderla, data l'identità della materia, congiuntamente a quella del disegno di legge n. 395.

Comunico che sul disegno di legge n. 395 la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 395, pur non avendo nulla da osservare per quel che concerne il bilancio dello Stato, non può tuttavia non ricordare, per quel che attiene il disposto dell'articolo 1, le più volte espresse perplessità in merito all'ampliamento della già estesa sfera delle esenzioni tributarie.

Quanto, poi, al disposto dell'articolo 6, ritiene che se può essere ammesso che i contributi dovuti dagli ingegneri si riscuotano con i privilegi delle imposte dirette, non ritiene peraltro opportuno che si stabilisca il principio del non riscosso per riscosso a carico dell'esattore, per ruoli che non corrispondono nè a tributi verso lo Stato, nè ad analoghe prestazioni.

Ricorda, infine, che l'autorizzazione alla Cassa di servirsi, per la riscossione dei contributi, delle esattorie comunali, importerebbe a carico degli iscritti il pagamento, in aggiunta al contributo, dell'aggio esattoriale ».

La discussione sul disegno di legge n. 99 è già stata iniziata. Dichiaro ora aperta la discussione generale anche sul disegno di legge n. 395.

S P I G A R O L I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, la relazione che mi accingo a fare sul disegno di legge n. 395, di iniziativa del senatore De Luca e di altri colleghi, completa, in un certo senso, quella da me già svolta in una precedente seduta a proposito del provvedimento di legge n. 99, d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri, riguardante anch'esso la Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti.

Innanzitutto desidero precisare che il disegno di legge del quale si inizia ora la discussione investe problemi molto più importanti e modifiche e integrazioni molto più rilevanti alla legge 4 marzo 1958, n. 179, di quanto non si proponesse il disegno di legge n. 99. La necessità di modificare più radicalmente la legge sulla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti è giustificata dal desiderio di rendere più funzionante questo organismo, che nella fase di « rodaggio » ha manifestato un certo numero di deficienze e di carenze.

I presentatori del disegno di legge richiamano pertanto l'attenzione sui vari inconve-

nienti riscontrati nel funzionamento della Cassa e propongono alcune modifiche atte ad eliminarli; chiedono altresì che alla Cassa siano concesse quelle facilitazioni già previste per altri enti che svolgono attività di previdenza ed assistenza.

Pertanto, l'articolo 1 del provvedimento in esame, che modifica l'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, attribuisce alla Cassa i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale. In realtà, tale articolo non innova nella materia in quanto si limita solo ad estendere alla Cassa in oggetto benefici già goduti da altri enti similari istituiti recentemente ed anche successivamente alla Cassa come, per esempio, l'Ente di previdenza ed assistenza per le ostetriche. Ritengo che tutti gli onorevoli senatori siano a conoscenza dell'importanza di tali benefici; comunque sarà forse opportuno ricordarne qualcuno: l'esenzione dalle tasse di registro e di bollo, l'esenzione dal pagamento della imposta di ricchezza mobile sui frutti annuali dei fondi dell'Istituto beneficiario, l'esenzione da tasse di registro e bollo. Si tratta nel complesso di vantaggi notevoli, che ritengo sia giusto vengano estesi anche alla Cassa per gli ingegneri ed architetti.

L'articolo 2 del provvedimento in esame modifica l'articolo 3 della legge istitutiva della Cassa e, precisamente, definisce quali sono gli ingegneri ed architetti tenuti a versare il loro contributo alla Cassa stessa.

Infatti, con l'attuale dizione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, che dice: « Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione », si sono verificati parecchi inconvenienti, in quanto non si è potuto stabilire con precisione da parte di chi dovessero essere pagate le quote per poi beneficiare delle prestazioni della Cassa. Per eliminare ogni controversia i presentatori del disegno di legge propongono la seguente nuova formulazione dell'articolo 3: « Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti iscritti nell'Albo degli Ordini professionali ».

Con questa dizione i proponenti hanno ritenuto di eliminare ogni incertezza, ma io osservo che, con una norma siffatta, qualche ingegnere o architetto potrebbe pur sempre eludere l'obbligo dell'iscrizione. Pertanto proporrei che l'articolo 3 della legge fosse modificato nel modo seguente: « Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti abilitati all'esercizio della professione ».

L'articolo 3 del disegno di legge (che modifica l'articolo 8 della legge istitutiva) considera il problema della elezione del Comitato nazionale dei delegati, che è l'organo deliberante della Cassa e di fondamentale importanza per quel che riguarda le decisioni e le scelte più importanti che la Cassa deve prendere.

Finora, in base alle disposizioni in vigore, si è seguito un sistema di elezione del Comitato nazionale dei delegati che si è rivelato in qualche parte insufficiente e non aderente alle reali necessità della Cassa. Il Comitato nazionale dei delegati viene ora eletto con le stesse modalità vigenti per l'elezione dei Comitati direttivi degli Ordini degli ingegneri, ma tale sistema si è dimostrato inapplicabile in qualche sua parte. Si propone pertanto una modifica dell'articolo 8 della legge del 1958, per cui — fermo restando che il Comitato dei delegati della Cassa è formato da un ingegnere eletto dagli iscritti nell'ambito di ciascuna provincia e da un architetto eletto nell'ambito di ciascuna regione — si stabilisce esattamente chi può esercitare il diritto di voto attivo e passivo, rinviando poi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la facoltà di emanare con proprio decreto le norme regolamentari per le elezioni.

L'articolo 4 del disegno di legge colma una lacuna dell'articolo 13 della legge istitutiva della Cassa, che non specificava l'organo competente a nominare il Direttore generale della Cassa stessa. Si è ritenuto opportuno dare tale potere al Consiglio di amministrazione, il quale deve però sottoporre la nomina alla successiva approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nella legge istitutiva, inoltre, non risulta quale organo ha il potere di procedere alla

assunzione, promozione e licenziamento del personale.

L'articolo 5 del disegno di legge (che modifica l'articolo 15 della legge) attribuisce tale facoltà alla Giunta esecutiva della Cassa, che si atterrà alle norme sull'organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale deliberate dal Consiglio di amministrazione.

È necessario attribuire alla Giunta esecutiva questa facoltà, perchè altrimenti la Giunta stessa verrebbe a trovarsi in difficoltà notevoli non potendo provvedere tempestivamente e con sufficiente autorità alla scelta del personale che le occorre per il funzionamento dell'organismo e al licenziamento di quello che si rivelasse esuberante oppure dimostrasse di non possedere i requisiti necessari per svolgere determinate mansioni.

L'articolo 6 del disegno di legge, propone, a modifica dell'articolo 23 della legge, che l'esazione dei contributi venga attuata secondo le modalità e le norme in atto per la esazione privilegiata delle imposte dirette, con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso.

Se si vuole che i contributi non siano evasi, è necessario ricorrere all'esazione privilegiata con l'obbligo per l'esattore del non riscosso per riscosso. D'altra parte questo privilegio non è solamente riservato allo Stato, ma è stato esteso ad enti similari a quello di cui attualmente si sta trattando.

Con l'articolo 7 del disegno di legge si provvede a modificare l'articolo 24 della legge, che concerne i contributi posti a carico di coloro che si avvalgono dell'opera di ingegneri ed architetti per l'esecuzione di progetti di competenza dei medesimi.

Si è interpretato restrittivamente il predetto articolo 24, nel senso che il contributo dovesse corrispondersi al momento del rilascio dell'atto amministrativo e limitatamente all'approvazione, autorizzazione o concessione per l'esecuzione delle opere.

La legge invece intendeva precisare il momento in cui dovevasi versare il contributo (e cioè quello del rilascio dell'atto amministrativo) e non limitare i versamenti ai soli casi di approvazione, concessione o autorizzazione di opere.

Nell'articolo 7 del disegno di legge si è ritenuto, quindi, opportuno specificare che è soggetto al pagamento del contributo chi procede all'attuazione o alla produzione di qualsiasi opera la cui elaborazione tecnica o la condotta dei lavori rientri formalmente nella spettanza degli ingegneri ed architetti, così come stabilito dagli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che fissa i limiti delle competenze professionali.

Nel secondo comma dello stesso articolo si precisa poi che il contributo non potrà essere superiore all'1 per mille del costo dell'opera o dei lavori e, se trattasi di produzione industriale in serie, allo 0,25 per mille dell'importo risultante sul fatturato di ogni fornitura.

Nel terzo comma si precisano quali sono gli atti amministrativi che debbono essere considerati validi ai fini della corresponsione del contributo alla Cassa.

Esiste infine il problema relativo alle opere per le quali non è indicato il costo e non può quindi essere fissata la cifra da versare in quanto manca il riferimento sul quale applicare la percentuale stabilita dalla legge. Nella legge istitutiva si stabiliva che la determinazione del costo dell'opera dovesse essere fatta da un pubblico ufficiale. La dizione « pubblico ufficiale » è indubbiamente molto vaga ed ha provocato degli inconvenienti notevoli. Con il nuovo articolo si propone che « quando per il rilascio degli atti indicati nel comma precedente non è richiesta la denuncia del costo dell'opera, questo verrà determinato sulla base dei criteri che saranno fissati ogni biennio da una Commissione provinciale le cui spese di funzionamento saranno a carico della Cassa. Detta Commissione sarà presieduta dal Prefetto o da un suo rappresentante e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Presidente dell'Ordine provinciale degli ingegneri, dal Presidente dell'Ordine regionale degli architetti, i quali potranno farsi rappresentare da un loro delegato. Della detta Commissione faranno altresì parte il Delegato provinciale ingegnere e il Delegato regionale architetto della Cassa, un rappresentante della Camera di commer-

cio e un rappresentante delle categorie industriali interessate, designate dal Prefetto ».

Sarà opportuno vedere se fin da ora, cioè nell'ambito della nuova norma, sarà necessario precisare quali sono i limiti di spesa a cui la Cassa può andare incontro per il funzionamento di questa Commissione. Questo è un problema che rimane aperto.

Per ultimo, l'articolo 8 del disegno di legge stabilisce il termine di un anno entro cui apportare al Regolamento di attuazione della Cassa quelle modifiche che si renderanno necessarie per l'applicazione di quanto disposto nel presente disegno di legge.

Questi sono gli aspetti essenziali del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri.

Ritengo che gli inconvenienti, le carenze e le deficienze che si sono riscontrati nel non lungo periodo di funzionamento della Cassa, cioè dal 1961 ad oggi, meritino di essere ora eliminati, in quanto, nel complesso, tale organismo ha dimostrato di poter far fronte egregiamente ai compiti che gli sono stati affidati.

Pertanto, raccomando vivamente a tutti gli onorevoli senatori l'approvazione del disegno di legge che ho avuto l'onore di illustrare.

F I O R E . Nel corso della discussione che, in una precedente seduta, si è svolta sul disegno di legge n. 99 di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri, si fece notare che tale provvedimento è del tutto inutile in quanto stabilisce che è una facoltà dell'iscritto di chiedere di beneficiare dell'assistenza malattia e non un obbligo; di conseguenza, la Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti non abbisogna di una apposita disposizione legislativa per stipulare convenzioni con enti erogatori dell'assistenza sanitaria. Infatti, se si fosse trattato, ripeto, di stabilire l'obbligatorietà dell'assicurazione malattia, una norma di legge sarebbe stata indispensabile, ma per sancire la sola facoltà è del tutto superflua.

Per tale ragione, io pregherei gli onorevoli presentatori di questo disegno di legge di volerlo ritirare, a meno che non vogliano modificarlo introducendovi il principio della obbligatorietà dell'assicurazione malattia per tutti gli iscritti alla Cassa, cosa che, d'altro canto, comporterebbe tutta una serie di problemi di cui dovremmo preoccuparci.

Desidero ora fare qualche breve considerazione sul disegno di legge n. 395, di iniziativa dei senatori De Luca ed altri.

Io dedico gran parte della mia attività ai problemi pensionistici e sono lieto ogni qualvolta una categoria di professionisti affronta le questioni della previdenza; tuttavia sono convinto che per attuare effettivamente quella sicurezza sociale di cui tanto si parla sia necessario rivedere con urgenza tutto il sistema previdenziale in atto, per armonizzare tra loro le disposizioni riguardanti le varie categorie di assistiti.

A questo proposito, mi ha colpito il disposto dell'articolo 6 del presente disegno di legge in cui si dice: « Per l'esazione dei sopraddetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie comunali secondo le modalità e le norme in atto per l'esazione privilegiata delle imposte dirette, con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso ». Certamente, adottando questo sistema si eviterebbe l'evasione dei contributi previdenziali, ma io non vedo perchè la stessa norma di favore non dovrebbe essere estesa ad altre categorie.

Non voglio dire, sia ben chiaro, che io sono contrario all'accettazione del criterio, solo vorrei che esso costituisse un precedente da estendere a tutte le categorie di assistiti, soprattutto a quelle più povere, ai manovali, agli edili, a tutti coloro, cioè, che non hanno certo le possibilità degli ingegneri ed architetti.

Se infatti costoro hanno cercato di ovviare agli inconvenienti che si presentavano per l'esazione dei contributi ricorrendo alla norma di cui all'articolo 6 del provvedimento, immaginate quali enormi difficoltà incontrano tutte le altre categorie di lavoratori. Pertanto, io sarei favorevole all'articolo 6 solo nel caso che il Ministero del lavoro si impegnasse ad estenderne il disposto a tutte le categorie degli assicurati alla previdenza sociale.

Osservo poi che l'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, che si intende sosti-

tuire con l'articolo 7 del provvedimento in esame, stabilisce:

« All'atto del rilascio dell'atto di approvazione dei progetti o di autorizzazione alla esecuzione di opere o di concessioni... è dovuto... un contributo che sarà versato alla Cassa e che non potrà essere superiore all'1 per mille del costo dell'opera.

La misura del contributo predetto sarà stabilita ogni due anni con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente ».

Invece, il secondo comma dell'articolo 7 del provvedimento in discussione dice: « La misura del contributo non potrà essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera o dei lavori ovvero se trattasi di produzione industriale in serie, allo 0,25 per mille dell'importo risultante sul fatturato di ogni fornitura, e sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

Ora, mi domando, che cosa vuol dire che la misura del contributo non può essere superiore allo 0,25 per mille dell'importo risultante sul fatturato di ogni fornitura? La norma infatti si presta a certe valutazioni se l'ingegnere o l'architetto lavorano alle dipendenze di un'azienda, ad altre nel caso di liberi professionisti. In breve, se un ingegnere è un dipendente dell'azienda avrà una certa forma assicurativa, mentre se è un libero professionista ne avrà un'altra. In quest'ultimo caso, però, mi pare che non ricorrano i presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 7 in esame per il versamento del contributo dello 0,25 per mille sul fatturato di ogni fornitura, in quanto il lavoro in serie al quale dovrebbe applicarsi questo contributo è proprio di un'attività industriale, nella quale credo che non entrino i liberi professionisti.

Consideriamo attentamente questo problema perchè purtroppo ci sono spesso persone che avrebbero diritto a due piccole pensioni, spesso di fame, ma se ne vedono togliere una perchè godono già dell'altra. Gli ingegneri dipendenti hanno già una forma assicurativa e non c'è ragione di costituirne un'altra aggiuntiva, direi, a quella obbligatoria attraverso il versamento dello 0,25 per mille di cui trattasi.

Vorrei lumi su questo punto da quanti sono più competenti di me in questo campo, ma credo che non sia difficile affermare che, riferendosi, ad esempio, alla F.I.A.T. o alla Montecatini, il contributo dello 0,25 per mille sul fatturato rappresenta una somma ragguardevole. Il guaio è, purtroppo, che il nostro sistema previdenziale è fatto a « pezzi e bocconi » e completamente disorganico, ma noi dobbiamo vedere, in prospettiva, la sua riorganizzazione, per dare ad ogni lavoratore dipendente una sola pensione che, però, gli consenta di vivere dignitosamente.

Secondo me, l'articolo 7 del presente disegno di legge è legato all'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, il quale dispone: « Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione ». Tale articolo, in definitiva, precisa che si tratta di una Cassa di previdenza per liberi professionisti, i quali, come tali, non hanno altre forme assicurative.

L'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce invece che: « Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti iscritti nell'Albo degli Ordini professionali ». Nell'Albo degli Ordini professionali sono però iscritti anche gli ingegneri, per esempio, del Genio civile o di altri enti; il fatto stesso di essere laureati e avere l'abilitazione all'esercizio della professione fa sì che costoro siano tutti iscritti nell'Albo degli Ordini professionali. Pertanto, l'articolo 2 che modifica l'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, non si limita solo a meglio precisare una dizione che sembrava poco chiara, ma allarga il campo di applicazione della legge in misura molto più vasta.

L'articolo 4 della legge istitutiva della Cassa, che non viene modificato dal presente disegno di legge, stabilisce che gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godono di trattamento di pensione in dipendenza del lavoro prestato nel periodo di istituzione della Cassa medesima, hanno diritto all'integrazione se il loro trattamento risulti inferio-

re a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti. In quel caso, pertanto, non si tratta di cumulo, ma di integrazione, mentre con il provvedimento in esame, in pratica, si arriva al cumulo. Pertanto, con questo provvedimento, il contributo dello 0,25 per mille sul fatturato verrebbe ad essere pagato due volte.

Il disegno di legge in esame doveva essere studiato più a fondo. Sono perplesso: certamente è necessario apportare dei miglioramenti alle vecchie disposizioni, ma dettare certe norme significa rendere più disorganico il sistema previdenziale in atto, che abbisogna invece di una armonizzazione di tutte le disposizioni riguardanti le varie categorie.

Non possiamo creare — ripeto — delle particolari situazioni di favore per certe categorie, in contrasto con quelle di altre categorie, nè possiamo creare un precedente che potrebbe portarci domani a delle conseguenze che in questo momento non possiamo prevedere.

Propongo, quindi, che si proceda alla nomina di una sottocommissione ristretta la quale abbia il compito di esaminare accuratamente il presente disegno di legge e proporne eventuali modifiche.

R U B I N A C C I . Per quanto riguarda il disegno di legge Amigoni, ritengo che tutti i colleghi siano favorevoli a che sia data la possibilità alla categoria degli ingegneri di fruire dell'assistenza sanitaria e di fruirne se e per quanto i singoli desiderino avvalersene.

Esiste soltanto il problema di forma che è stato sollevato dal senatore Fiore, e cioè se occorra o meno una apposita disposizione legislativa per rendere possibile la stipula di una convenzione tra la Cassa e gli enti erogatori dell'assistenza sanitaria. È un problema questo di ordine formale sul quale non mi pronuncio in attesa di conoscere il punto di vista del rappresentante del Ministero del lavoro. Tuttavia ritengo che sia opportuno procedere alla votazione del disegno di legge Amigoni qualora il rappresentante del Ministero del lavoro ravvisi la necessità di una apposita disposizione legislativa; in caso contrario sarà il Ministero stesso che attraverso i suoi poteri di vigilanza potrà autorizzare direttamente la Cassa.

Problemi più delicati sorgono a proposito del disegno di legge De Luca, il quale da una parte si propone di operare alcuni miglioramenti funzionali della Cassa e dall'altra postula l'estensione alla stessa di certi privilegi, il che sarebbe il caso di esaminare in un contesto più vasto. Noi, infatti, ci troviamo di fronte a tutta una serie di altre Casse di previdenza. Io credo che un orientamento comune dovrebbe guidare la Commissione e il Parlamento in questa materia; ritengo che dovremmo riesaminare le norme che regolano queste istituzioni previdenziali di categoria e stabilire per tutte queste se e quando si debbano concedere le esenzioni fiscali, se e quando sia soprattutto possibile ricorrere al sistema di esazione privilegiata.

In questo momento non vorrei pronunciarmi, limitandomi ad invocare la necessità di una visione organica e l'inopportunità di legiferare settorialmente.

Qualche perplessità debbo manifestare anche in merito all'articolo 7.

Ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale che d'altra parte risale alla legge istitutiva della Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, che non è il momento questo di rimettere in discussione.

Viene elargita la pensione agli ingegneri solo se si tratta di iscritti all'Albo anche se il loro rapporto di lavoro ha un carattere subordinato; per gli ingegneri, per esempio, del Genio civile e di tante altre istituzioni viene elargita soltanto una integrazione di pensione. Per quanto riguarda la parte contributiva ci troviamo invece di fronte ad un pieno assoggettamento.

Fino a che per una determinata opera c'è stata la prestazione di un ingegnere, anche se costui non ha percepito il compenso come libero professionista ma ha avuto soltanto il suo normale stipendio, posso capire che egli paghi il contributo nonostante che il reddito di lavoro indipendente non ci sia stato. Ma la modifica dell'articolo 24 porterebbe a questa situazione paradossale e

cioè che anche se non c'è stata la prestazione di un ingegnere, sarebbe sufficiente solo che questa attività possa ipoteticamente configurarsi come rientrante nella competenza dell'ingegnere, perchè costui debba pagare il contributo.

Per dimostrare l'assurdo di questa situazione, estendo questo principio all'assicurazione sulle domestiche: si potrebbe dire che nelle famiglie presso le quali si svolge una attività che sarebbe di competenza delle domestiche, anche se non c'è la domestica bisogna pagare il contributo! Sono assurdi che non si possono accettare.

C'è una legge professionale che stabilisce che per certe determinate opere occorre l'intervento dell'ingegnere. Vuol dire che se la opera dell'ingegnere occorre e non c'è stata, gli organi professionali interverranno per far applicare le sanzioni che sono previste nei confronti dei committenti che abbiano omesso di osservare la norma.

Cerchiamo però di evitare l'assurdo che qualunque attività di carattere tecnico debba essere comunque assoggettata ad un contributo.

Prego anche il Ministero del lavoro di esaminare quella che è la struttura finanziaria di questa Cassa, la quale ha funzionato veramente molto bene e con piena soddisfazione degli ingegneri.

Ho qui alcuni dati desunti dalla « Rassegna del lavoro » edita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ottobre 1963; per una categoria di 31 mila iscritti sono stati riscossi nel 1962 ben 3.617 milioni, dei quali 932 sono serviti per prestazioni, 152 per spese di amministrazione e 302 per costituire le riserve. Su 3.617 milioni sono stati erogati, quindi, 1.386 milioni, il che significa che vi è un avanzo di 2.231 milioni.

Vediamo, pertanto, se anzichè introdurre un nuovo tipo di contributo, non sia il caso di rivedere le aliquote. Questo rientra nelle competenze del Ministero.

Vorrei poi manifestare la mia preoccupazione per quello che mi pare un eccesso di spese di amministrazione: di fronte a 932 milioni per prestazioni, abbiamo 152 milioni per spese di amministrazione. Questa eccessiva incidenza delle spese di amministrazione andrebbe rivista.

Concludendo, sono dell'avviso che la parte del disegno di legge che riguarda le modifiche funzionali, possa senz'altro essere approvata, mentre la parte che riguarda le esenzioni fiscali e il ricorso all'esazione privilegiata debba essere deferita all'esame approfondito di una sottocommissione ristretta, come richiesto dal senatore Fiore.

V A R A L D O . Desidero fare qualche osservazione in merito al disegno di legge Amigoni.

Il senatore Fiore dà per vera e assolutamente certa la sua tesi secondo la quale il disegno di legge non sarebbe necessario. Al contrario io già precedentemente ho sostenuto l'opportunità di una disposizione di legge che autorizzi la Cassa di previdenza a stipulare una convenzione per l'assistenza sanitaria a favore di propri iscritti. Noi ci troviamo di fronte ad un ente che ha determinate caratteristiche e che viene ad assumere un nuovo compito. Mi è stato d'altronde riferito da uno dei proponenti del disegno di legge che era intenzione della Cassa provvedere all'assistenza senza l'ausilio di una apposita legge, ma che proprio il Ministero del lavoro si era opposto. Questo è il motivo per cui è stata presentata una proposta di legge. Allora, prima di asserire che il disegno di legge non è necessario, si deve accertare se sia esatta la tesi del senatore Fiore oppure la mia.

P A S Q U A T O . Il senatore Rubinacci ha già espresso molte delle perplessità che io nutro nei confronti del disegno di legge n. 395, soprattutto per la proposta estensione dei contributi obbligatori anche là dove non vi è proprio alcuna ragione di imporli e aggravando così tutti i costi di produzione.

Prima di procedere all'esame dei singoli punti, è poi opportuno domandarci se sia il caso di rendere ancor più frammentarie le disposizioni riguardanti le diverse categorie o se non sia il caso di armonizzare, di unificare tutto l'apparato previdenziale, rendendolo più efficiente ed eliminando difetti e

costi eccessivi. Ogni sforzo di unificazione, di semplificazione, viene ad essere frustrato sul sorgere dal pullulare di tutte queste iniziative, ognuna delle quali va per conto suo.

Noi preghiamo pertanto il rappresentante del Ministero di darci lo stato di fatto di questi trattamenti singoli, in modo che possiamo rivederli e armonizzarli secondo principi generali. Altrimenti, dove andremo a finire? Ci sarà un trattamento per gli ingegneri, uno per gli architetti, un altro ancora per i commercialisti, eccetera!

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Lei si riferisce solo alle categorie professionistiche?

P A S Q U A T O . Sì.

B O C C A S S I . In merito al disegno di legge n. 99 dichiaro di essere d'accordo con il senatore Fiore, per la ragione che non c'è l'obbligo dell'assicurazione malattia.

Per quanto riguarda il disegno di legge numero 395, io desidero richiamare l'attenzione del relatore sugli inconvenienti che potrebbero derivare dalla sua proposta di obbligare a contribuire e ad essere iscritti a questa Cassa tutti gli abilitati alla professione. Andiamoci adagio! Può accettarsi l'obbligo per tutti gli iscritti all'Albo degli ingegneri, ma se parliamo di abilitati significa che estendiamo l'obbligo anche a quell'ingegnere che ha dichiarato di non poter più lavorare e che non lavora più! Costui può dire: perchè debbo pagare questo contributo per la pensione quando non sono più nè libero professionista nè dipendente?

Su questa proposta del relatore non sono d'accordo.

A N G E L I N I . Per quanto riguarda il disegno di legge Amigoni, il Ministero deve dirci se è necessario o meno intervenire con norma di legge. Se è necessario, approviamolo subito, altrimenti votiamo un ordine del giorno nel quale si inviti il Ministero a facilitare la stipula di convenzioni tra la Cassa ed enti erogatori dell'assistenza sanitaria.

R U B I N A C C I . Io ritengo che l'autorizzazione sia necessaria non tanto per la Cassa, quanto per gli enti che dovrebbero assumere l'incarico dell'assistenza, perchè ciascuno di questi enti ha definiti dalla legge i soggetti delle prestazioni e quindi per poter stipulare una convenzione di questo genere ha bisogno dell'autorizzazione.

A N G E L I N I . Quindi si potrebbe approvare il disegno di legge Amigoni.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In merito al disegno di legge n. 395 vorrei osservare che la Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti ha funzionato per quattro anni con la vecchia legge. Appare pertanto leggermente strano che si senta la necessità di modificare sostanzialmente quelle norme proprio nel momento in cui si preannunzia una riforma della previdenza, che investirà anche i fondi speciali e le casse di categoria. Una delle modifiche proposte aumenterebbe il numero degli aventi obbligo d'iscrizione alla Cassa, creando particolari problemi di ordine contributivo, come è stato sottolineato da diversi interventi.

Pertanto, concordo semmai con la necessità di limitare le modifiche a quanto attiene all'elezione degli organi amministrativi, lasciando invariato il resto.

Circa il disegno di legge n. 99, non sono in condizione di riferire su pretesi ostacoli frapposti dal Ministero alla realizzazione di una forma mutualistica volontaria. Peraltro, mi richiamo al criterio di carattere generale, per il quale la mutualità volontaria si attua mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti erogati di assistenza sanitaria, senza che sia necessario richiedere volta per volta una speciale autorizzazione.

Al riguardo, quando si iniziò la discussione sul provvedimento, fu detto esplicitamente che, trattandosi di una forma di assicurazione volontaria contro le malattie, non si vedeva la necessità di una disposizione di legge che autorizzasse la Cassa, già istituita per esercitare altro tipo di attività, a stipulare tali convenzioni. Peraltro, il Ministero si espresse esplicitamente sul rischio che

deriverebbe dalla volontarietà, per cui i più vecchi, coloro che, diciamo, non sono in condizioni di perfetta salute, sarebbero spinti ad assicurarsi più che non i giovani, il che determinerebbe un onere assicurativo certamente maggiore di quello che si determina con l'assicurazione obbligatoria.

Da parte del Ministero era stato predisposto un emendamento che sanciva il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione unicamente per quegli ingegneri e architetti che non hanno diritto, per l'attività da essi svolta, ad altra forma di assistenza di malattia.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo, si potrebbe iniziare l'esame degli articoli del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri. Ognuno potrebbe allora proporre gli emendamenti che ritiene opportuni.

P E Z Z I N I . Desidero associarmi alla proposta fatta dal collega Fiore.

Ravviso anche io l'opportunità che si proceda alla nomina di una Sottocommissione per l'esame delle norme relative al disegno di legge n. 395.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero aggiungere che tutte le proposte tendenti a creare un sistema più organico di previdenza e di assistenza, saranno accolte con estremo favore dal Governo e quindi il lavoro di una Sottocommissione in questo senso sarà considerato in modo positivo.

F I O R E . Per quanto riguarda il disegno di legge n. 99, io sono d'avviso che esso non è necessario. Ma, se si vuole votarlo separatamente, noi non siamo contrari.

V A L S E C C H I . Sono del parere che il disegno di legge n. 99 possa essere discusso, emendato se del caso e approvato, perchè investe un campo più limitato dell'altro.

P E Z Z I N I . Mi pare che la Commissione si fosse pronunciata sull'opportunità di un esame congiunto. Ora si sarebbe di diverso avviso.

V A L S E C C H I . Si è visto che il disegno di legge n. 395 affronta questioni molto complesse. Mi pare pertanto che il criterio di votare separatamente il disegno di legge n. 99 sia quello più valido.

P R E S I D E N T E . Anche a me sembra che il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri possa essere esaminato separatamente, perchè investe un campo molto limitato, mentre l'altro riguarda una materia ben più vasta.

Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, proseguiamo la discussione del disegno di legge n. 99, affidando invece a una Sottocommissione, che potrebbe essere composta dal relatore, senatore Spigaroli, e dai senatori Fiore e Rubinacci, l'incarico di esaminare in via preliminare il disegno di legge n. 395 e riferire al più presto alla Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

Nessun altro chiedendo di parlare sul disegno di legge n. 99, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa inoltre può affidare ad Enti pubblici o privati l'assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purchè la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa ».

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo propone che sia resa obbligatoria l'assicurazione di malattia e che le relative convenzioni possano essere stipulate unicamente con enti pubblici. Bene inteso, l'assicurazio-

ne dovrebbe essere obbligatoria solo per gli iscritti alla Cassa che non abbiano diritto all'assistenza malattia per altro titolo.

R U B I N A C C I . Il punto di vista del Ministero è fondato. La forma volontaria dell'assicurazione di malattia comporta certamente un rischio molto maggiore di quella obbligatoria. Però, poichè si tratta di una categoria di professionisti, una categoria un po' *sui generis*, per la quale il non ricorso all'assicurazione dipende da tutto un insieme di considerazioni e di esigenze, io sarei per la forma facoltativa, tenendo presente che nel disegno di legge è previsto che l'onere sia interamente a carico degli assicurati, il che significa che il contributo assicurativo dovrà tener conto del rischio accentuato derivante dalla volontarietà dell'assicurazione. Nessun onere ne deriverà in ogni caso per la Cassa.

Mi permetto pertanto di insistere perchè sia approvato il disegno di legge così come è formulato relativamente alla volontarietà. Sono d'accordo, invece, che le convenzioni siano stipulate solo con enti pubblici.

F I O R E . Siamo d'accordo con la formulazione del disegno di legge. È chiaro che coloro che chiederanno l'assistenza se ne assumeranno interamente l'onere.

A N G E L I N I . Sono anch'io d'accordo sul principio della volontarietà e accetto la modifica proposta dal Governo relativamente alla stipulazione delle convenzioni solo con enti pubblici.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Poichè mi sembra di rilevare che la Commissione non è d'accordo nella prima parte della mia proposta, il Governo si limita a proporre un emendamento tendente a sopprimere le parole « o privati ».

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Art. 2.

Dopo la lettera *e*) dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) esprimere il parere sulla convenzione da stipularsi con enti pubblici o privati per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda ».

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A questo articolo il Governo propone un emendamento, tendente a sostituire il testo della lettera *f*) con il seguente: « *f*) stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici intese ad assicurare l'assistenza malattia agli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda ».

P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Dopo la lettera *f*) dell'articolo 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) approva la convenzione da stipularsi con Enti pubblici o privati per assicurare l'assistenza ai propri iscritti che ne facciano domanda ».

Anche in questo articolo il Governo propone di sopprimere le parole « o privati ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Caponi ed altri: « Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina » (347)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Caponi ed altri: « Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina ».

Do lettura del parere trasmesso dalla Commissione finanze e tesoro:

« All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione del provvedimento sul bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1963 1964 verrebbe fatto fronte per lire 200 milioni da prelevare sull'avanzo di gestione del bilancio finanziario 1963-64 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; per 200 milioni con un prelievo di pari importo da effettuare dall'I.N.P.S. a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Quanto all'indicazione di copertura a carico dell'utile dell'Azienda monopolio tabacchi, non può ritenersi valida, perchè si tratta di utile eventuale e perchè in realtà gli utili dell'Azienda si devono considerare come una delle entrate normali dello Stato.

Quanto al prelievo di 200 milioni a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, questa Commissione, valutata la situazione finanziaria della suddetta gestione, non si oppone ed esso, pur dovendo manifestare delle perplessità in merito all'andamento futuro della suddetta gestione.

Quanto sopra considerato, la Commissione finanze e tesoro per i motivi sopra indicati non può, allo stato degli atti, consentire sull'ulteriore corso del provvedimento ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERMANI, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda il completamento di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori del tabacco rimasti disoccupati in seguito ai danni provocato dalla peronospora tabacina.

Tale sussidio era stato concesso con legge 21 dicembre 1961, n. 1371. Furono stanziati due miliardi in deroga alle norme di legge vigenti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilì che il pagamento avvenisse per provincia, sulla base della media delle retribuzioni del biennio precedente.

La somma di due miliardi non è risultata sufficiente, sembra per un errore di calcolo degli uffici del Ministero sull'entità dei danni. Sono stati pagati ai lavoratori due acconti, ma è mancato il saldo. La cifra per il pagamento del saldo ammonterebbe a circa 400 milioni.

Il provvedimento interessa 80.000 lavoratori. Si propone di pagare 200 milioni prelevandoli sull'avanzo di gestione del bilancio finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e altri 200 milioni con un prelievo da effettuare dall'I.N.P.S. a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Il disegno di legge chiede anche che il sussidio venga comunque dato ai lavoratori danneggiati, per l'intero periodo sussidiabile stabilito provincia per provincia, anche se nel biennio precedente, per delle cause straordinarie (malattia, infortunio, maternità), abbiano lavorato per un numero di giorni inferiore a quello del periodo sussidiabile. Tale periodo è stato stabilito con decreto 5 gennaio 1962 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ciò appare anche giusto, secondo i proponenti, per evitare ai lavoratori un danno doppio, cioè quello derivato dalle giornate perdute per

malattia, eccetera, e quello derivato dalla disoccupazione.

Peraltro, la giustezza del provvedimento è insita nel principio secondo cui i debiti debbono essere pagati. Quando si è preso un impegno solenne di pagamento, non ci si può limitare a pagare solo gli acconti, ma si deve pagare anche il saldo.

C A P O N I . Mi permetterei, onorevole Presidente, di raccomandare agli onorevoli senatori l'approvazione del provvedimento in esame in quanto si tratta di soddisfare, più che altro, impegni morali da noi assunti.

Con la legge 21 dicembre 1961, n. 1371, in deroga alle norme vigenti, come è stato già detto, fu concesso un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati alle colture di tabacco dagli attacchi di peronospora tabacina.

La cifra da pagare ad ogni singolo operaio doveva essere stabilita dal Ministero del lavoro e poteva variare da provincia a provincia, a causa delle diversità del periodo sussidiabile previsto dal decreto 5 gennaio 1962, e da stabilimento a stabilimento a causa della diversità dei danni subìti dalle colture di tabacco. Allo scopo fu stanziata la somma di 2 miliardi e mezzo, che tuttavia è poi risultata insufficiente, per cui, come è stato già detto, le operaie e gli operai interessati hanno ricevuto un primo ed un secondo acconto ma, a distanza di circa due anni dalla pubblicazione della legge, attendono ancora il saldo del sussidio straordinario disposto per aiutarli in quel momento di bisogno. In totale, si calcola che occorrano ancora circa 400 milioni per completare il pagamento di tale sussidio a tutti gli aventi diritto.

Io ritengo che lo Stato, e quindi il Parlamento, abbia contratto un obbligo nei confronti di questi lavoratori e che tale obbligo debba essere assolto cercando di reperire i fondi che, per l'inesatta valutazione dei danni causati alle colture di tabacco, si sono dimostrati insufficienti a indennizzare tutti gli interessati.

Ho avuto occasione di parlare con le operaie e gli operai che lavorono il tabacco e sempre mi è stata rivolta la stessa domanda: « Lo Stato provvederà al saldo del sussidio promessoci, oppure no? » Ora, poichè mi pare che la somma di 400 milioni ancora occorrente per soddisfare questi lavoratori non sia di tale entità da compromettere la stabilità del bilancio, ritengo che lo Stato debba fare questo sforzo, mettendo fine ad una situazione veramente imbarazzante.

La concessione del sussidio straordinario di disoccupazione in oggetto fu disposta in deroga alle norme vigenti di legge, quindi i 400 milioni per pagare il saldo non si possono addossare al bilancio normale del Ministero del lavoro. La legge 21 dicembre 1961, n. 1371, stabilì un contributo di spesa ripartito tra il Ministero dell'agricoltura, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'I.N.P.S., con un prelievo di pari importo da effettuare a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. Il contributo a carico del Ministero della agricoltura fu riferito, in particolare, ai contributi disposti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1371, a favore dei coltivatori manuali di tabacco danneggiato dagli attacchi di peronospora. Al momento attuale, però, appare inopportuno richiedere un ulteriore contributo a carico del Ministero dell'agricoltura per sussidi in favore di operai e pertanto l'articolo 3 del provvedimento dispone che la somma occorrente sia ripartita in quote uguali tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'I.N.P.S., con un nuovo prelievo da effettuare a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Tuttavia, in base ad una direttiva generale adottata dall'attuale Governo e sulla quale desidero non interloquire, è stato fatto rilevare che, chiedendo i 200 milioni all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si complicherebbero molto le cose, perchè sarebbe poi necessario un decreto del Ministero del tesoro; per tale ragione si è suggerito di addossare il saldo dei 400 milioni alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Pertanto, per ovviare al parere negativo espresso dalla Commissione finanze e teso-

ro sulla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge, io proporrei che il saldo dei 400 milioni sia messo interamente a carico della sopraddetta Cassa oppure che 200 milioni vengano addossati alla Cassa e 200 vengano prelevati dal fondo di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Credo che non si tratti di oneri troppo gravosi e tali da non poter essere sopportati e mi auguro che la Commissione e l'onorevole Sottosegretario siano d'accordo con me nel ritenere che lo Stato debba assolvere l'impegno morale contratto con questa categoria di lavoratori.

P E Z Z I N I . Io direi, senatore Caponi, che non sia il caso di parlare solo di un impegno morale dello Stato nei confronti di questi lavoratori in quanto tale impegno deriva allo Stato da una precisa disposizione di legge.

Se i 400 milioni che mancano sono realmente frutto di un errore di valutazione compiuto al momento dell'approvazione della legge del 1961, il Governo ha l'obbligo di rimediare a questo inconveniente e, pertanto, si deve impegnare a reperire i fondi necessari per saldare il sussidio straordinario promesso ai lavoratori in questione.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nel campo della lavorazione del tabacco ogni anno si presentano nuovi e più complessi problemi in relazione ai sussidi straordinari di disoccupazione da concedere ai lavoratori rimasti privi di lavoro.

Quest'anno, per esempio, c'è stato il problema delle tabacchine assimilate non alle lavoratrici dell'agricoltura bensì a quelle dell'industria, per cui, essendosi ristretto il tempo di lavorazione che interessa questa categoria a uno-due mesi l'anno, avviene che lo Stato continua ad erogare tuttora sussidi di disoccupazione calcolati in base alla semplice iscrizione delle operaie nelle liste di collocamento seguendo, altresì, un difficile criterio di valutazione per vedere se l'attività di tabacchina debba o meno considerarsi prevalente rispetto ad altre attività, comprese quelle domestiche.

Quest'anno è stato compiuto dal Governo, e soprattutto dall'I.N.P.S., un notevole sforzo di buona volontà, considerando che ogni iscritta nelle liste dell'Ufficio di collocamento, purchè dichiarasse di fronte al collocatore o ad altro pubblico ufficiale di avere come attività principale quella di tabacchina, avesse diritto a ricevere il sussidio straordinario di disoccupazione.

Se vogliamo formalizzarci e ritenere un debito ciò che lo Stato dovrebbe dare alla tabacchine in base alla legge del 1961 è un conto, mentre se consideriamo che dal 1961 ad oggi a quelle stesse tabacchine sono stati ugualmente concessi sussidi straordinari di disoccupazione che hanno largamente coperto i loro bisogni, allora è chiaro che il discorso va impostato in maniera differente.

Il Governo deve pertanto dichiarare di non ritenere opportuno approvare il disegno di legge in esame, che si riporta ad una situazione le cui conseguenze dannose devono ritenersi superate. Non dobbiamo perdere di vista che cosa significhi, sostanzialmente, il sussidio di disoccupazione straordinario che, per sua stessa natura, va incontro a fatti di natura eccezionale e non si riduce ad un rapporto bilaterale di dare ed avere.

Comunque, poichè sono stati presentati emendamenti al testo in esame, potremo sempre esaminarli per cercare insieme la soluzione migliore del problema.

C A P O N I . Come il senatore Pezzini ha puntualizzato nel suo intervento, esiste una legge che stabilisce un obbligo dello Stato italiano a corrispondere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori del tabacco danneggiati dagli attacchi di peronospora e tale legge è quella 21 dicembre 1961, n. 1371.

Questa legge, in deroga alle disposizioni vigenti che riguardano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e quindi i normali sussidi e i sussidi straordinari, per il caso eccezionale della peronospora tabacina, ha stabilito un particolare sussidio non di 200 lire ma di 400 lire. Al momento di dare applicazione a tale

legge si è constatato che i fondi stanziati non erano sufficienti.

Così, ad esempio, nella provincia di Perugia le tabacchine avevano diritto ad un sussidio rapportato a sei mesi di disoccupazione, ma al momento di pagarle si è detto loro che i fondi non bastavano e che pertanto il sussidio sarebbe stato concesso per solo quattro mesi. Ora, a me pare che questo non sia morale, perchè il sussidio nel caso da me citato, andava pagato per sei mesi.

Ricordo che, quando si discusse del problema in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, noi ritirammo un nostro emendamento perchè il Ministro ci dette assicurazioni che avrebbe tenuto presenti le nostre preoccupazioni e fu pertanto votato un ordine del giorno nel quale si diceva che, esaurito il sussidio straordinario concesso ai lavoratori specificatamente per i danni della peronospora tabacina, sarebbe stato concesso nell'anno 1962 un altro sussidio di 300 lire.

È senz'altro apprezzabile lo sforzo che ogni anno compie il Ministero del lavoro per andare incontro alla categoria di lavoratori in oggetto con il sussidio straordinario di disoccupazione, ma ora ci troviamo di fronte a disposizioni sancite per mezzo di una legge per cui il Governo ha l'obbligo di provvedere; se qualcuno degli aventi diritto intentasse una causa dinanzi al Consiglio di Stato, senza meno la vincerebbe!

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se siete convinti che lo Stato abbia già contratto « un debito » nei confronti di questa categoria di lavoratori, mi pare che non sia necessaria un'altra legge. Si tratta solamente di sistemare un fatto amministrativo.

F I O R E . Dato il parere negativo espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge in discussione, ritengo che o si decide di proseguire la discussione in Aula, oppure si tenta di ottenere un altro parere dalla 5ª Commissione mediante la presentazione di nuovi elementi che la convincano a modificare la sua opinione.

Piuttosto, quello che mi meraviglia è la posizione assunta dal Governo attraverso l'onorevole sottosegretario Gatto, il quale, *a priori,* ha dichiarato di essere contrario a questo provvedimento.

Non mi convince neanche, per la verità, l'ultima sua osservazione, cioè che se ci si trova di fronte a « un debito » per lo Stato, non è necessaria un'altra disposizione di legge! Onorevole Sottosegretario, lei è un ingenuo in questo!

Lei sa che dal 1955 abbiamo un credito di centinaia di miliardi per il Fondo adeguamento pensioni, che è stato utilizzato diversamente; per sanare la situazione è dovuta intervenire la legge dell'agosto 1963 (naturalmente mai osservata), in base alla quale il pagamento del debito sarebbe dovuto avvenire a rate.

Si tratta, per il caso che ci è di fronte, di uno stanziamento di 400 milioni. La Commissione finanze e tesoro si è espressa sfavorevolmente al disegno di legge perchè ritiene che sia inaccettabile la copertura indicata dall'articolo 3. Sono dell'opinione, però, che accettando l'emendamento presentato dal senatore Caponi — che trasferisce tale onere sulla Cassa integrazione guadagni — la Commissione di finanze potrebbe modificare il suo parere.

D'altra parte, bisogna non dimenticare che il decreto di ripartizione per province non è stato fatto dalle organizzazioni sindacali, ma dal Ministero del lavoro, che ha stabilito per ogni provincia i relativi periodi, che però non sono stati rispettati.

Il fatto poi che con provvedimenti successivi siano stati concessi alle tabacchine altri sussidi, non giustifica che il diritto acquisito attraverso la prima legge non debba essere soddisfatto. E poi per 400 milioni non cade il mondo! Non venite a dirmi che per questa somma c'è il pericolo che la lira slitti o che possa essere pregiudicata la stabilità della moneta!

Pregherei quindi l'onorevole Presidente di rimettere alla Commissione finanze e tesoro l'emendamento presentato e di illustrarlo verbalmente, di concerto con il senatore Caponi, in modo da ottenere il parere favorevole. Ed una preghiera rivolgo anche al

rappresentante del Governo perchè voglia studiare la possibilità di rivedere la sua posizione.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Senz'altro.

P R E S I D E N T E . La proposta del senatore Fiore sarà tenuta nella dovuta considerazione. Tuttavia devo far presente che non era nel programma dei nostri lavori d'iniziare oggi stesso la discussione, ma di limitarci alla relazione, tanto è vero che alcuni componenti della Commissione si sono allontanati, sicchè non sono al corrente di quanto avvenuto.

Pertanto sarei dell'avviso di tenere in sospeso l'emendamento presentato, riservandoci di inviarlo alla Commissione finanze e tesoro solo dopo che sarà stata ultimata la discussione generale del disegno di legge, che inserirò al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari